

COMUNE DI MARSALA

SETTORE Servizi Pubblici Locali

S. M. A.

Avviso di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) NEL TERRITORIO COMUNALE

Con il presente Avviso si rende noto che il Comune di Marsala intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio indicato in oggetto.

Attraverso il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale: la presente indagine è finalizzata unicamente all’individuazione di operatori economici in possesso di determinati requisiti.

Dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non stabilisce l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
COMUNE DI MARSALA – via Garibaldi, 91025 Marsala

Settore Competente dell’Amministrazione Aggiudicatrice:
Settore Servizi Pubblici Locali – C/da Ponte Fiumarella - Tel. 0923-993851 – email:
settore.spl@comune.marsala.tp.it

Pec: protocollo@pec.comune.marsala.tp.it

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Saranno invitati alla successiva fase di presentazione delle offerte, tutti gli Operatori che avranno manifestato interesse ed in possesso dei requisiti.

I soggetti che manifestano il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Di essere iscritto nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di appartenenza, per attività analoga a quella oggetto la presente procedura.
- Di avere un fatturato globale d’impresa, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2022-2023-2024) non inferiore complessivamente all’importo a base di gara, calcolando anche il rinnovo al netto dell’IVA.

Tale requisito viene richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso della capacità

di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa.

- *-Di avere effettuato servizio di TPL analogo alla tipologia oggetto dell'appalto negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza della presente procedurarisferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2022-2023-2024) non inferiore complessivamente all'importo a base di gara, calcolando anche il rinnovo al netto dell'IVA. Tale requisito viene richiesto al fine di garantire alla Stazione Appaltante una maturata esperienza acquisita nello svolgimento della fornitura inerente l'attività oggetto dell'appalto.*

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

Nel contesto di riferimento si intende il sistema informatico (software e hardware) attraverso il quale è possibile espletare procedure di gara interamente gestite in modalità digitale nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 36 del 2023 e ss. mm. e ii., cd "Codice dei Contratti".

La procedura di affidamentop diretto è interamente gestita in modalità telematica ai sensi dell'art. 21 e 25 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii., nel rispetto del principio di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, attraverso l'utilizzo della piattaforma di e-procurement Portale Appalti della Maggioli SPA, indirizzo web <https://appalti-comunemarsala.maggiolicloud.it/>, (piattaforma) nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.

L'Operatore dovrà far pervenire la propria offerta esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica Appalti & Contratti di Maggioli Spa al seguente link:

<https://appalti-comunemarsala.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

COME MANIFESTARE L'INTERESSE A PARTECIPARE:

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate attraverso la piattaforma, previa registrazione per gli operatori non ancora registrati.

Gli operatori economici già registrati nell'indirizzo su indicato dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l'apposita funzione presente sul sistema per presentare **istanza manifestazione di interesse** su carta intestata dell'o.e. e firmato digitalmente.

Le manifestazioni d'interesse dovranno essere inoltrate tramite piattaforma telematica entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 24/03/2025.

Si specifica che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna offerta economica.

Non saranno tenute in considerazione le candidature:

- prive di sottoscrizione;
- quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata (secondo la data e l'ora risultante dal sistema di protocollazione della piattaforma telematica)
- quelle che riportano elementi riconducibili ad altra procedura di affidamento (a titolo esemplificativo con errata indicazione di oggetto/ tipo di procedura)

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che dovranno invece essere specificatamente dichiarati dall'interessato ed accertati dall'Amministrazione in occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito

LA LETTERA D'INVITO

La lettera d'invito verrà inviata da parte dell'Amministrazione a seguito della scadenza dei termini previsti per la manifestazione d'interesse esclusivamente alla casella di posta elettronica caricata nella piattaforma telematica indicata dal concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile sulla citata piattaforma Maggioli nell'area riservata all'appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dall'operatore economico e

ricevute dall'Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema e-procurement Portale Appalti della Maggioli SPA, indirizzo web <https://appalti-comunemarsala.maggiolicloud.it/>. Gli operatori economici che intendono partecipare dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Nulla può essere imputato a questa Stazione Appaltante per ritardi nella presentazione dei documenti di partecipazione dovute a problemi di collegamento, di rallentamento della linea, di malfunzionamento della piattaforma informatica o di qualsiasi altra disfunzione legate alle comunicazioni per via telematica.

Assistenza Tecnica Piattaforma Telematica

Nel caso di problemi tecnici o malfunzionamenti della piattaforma telematica è possibile ottenere supporto tecnico andando nella sezione "Assistenza tecnica" del Portale Appalti, oppure dall'area personale "Richieste di assistenza".

Per le modalità di erogazione del servizio ed ulteriori canali disponibili si rimanda al documento 1 "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti".

Qualora non registrati, si invita a farlo seguendo le indicazioni riportate in piattaforma o rivolgendosi al n. 090-9018174 Helpdesk della Maggioli.

Articolo 1. - Oggetto dell'affidamento

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento temporanea di n. 1 linea Urbana del servizio di trasporto pubblico locale su gomma (di seguito: "TPL") nel territorio della Città di MARSALA.
2. L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi del Concessionario e del Comune di MARSALA sono regolati dal presente Contratto che concorre a definire, unitamente agli allegati, il quadro di riferimento per la disciplina del servizio.
3. Il presente contratto disciplina, altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra il Comune di MARSALA e il Concessionario in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione.

Articolo 2. -dell'affidamento

1. Il presente affidamento decorre dalla data di avvio del servizio, per 1 anno prorogabile per un ulteriore anno.
2. Alla scadenza del termine, il contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 3. - Produzione chilometrica annua

1. Il servizio, per come previsto nel programma di esercizio (allegato 1), prevede una produzione chilometrica complessiva annua pari a **46.050,60 km/anno**.

Articolo 4. - Valore stimato del servizio

1. Il valore annuale stimato del servizio in affidamento è determinato in euro 104.867,56 oltre IVA al 10% per l'intera durata del contratto e così in totale € 115.354,32.
2. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Articolo 5. - Remunerazione del servizio

1. Il servizio, per come previsto nel presente contratto e negli allegati è remunerato per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti dall'affidataria:
 - a) dal rimborso chilometrico derivante dal finanziamento regionale che, attualmente, si attesta su un importo di Euro/anno 104.867,56 IVA esclusa, correlato ad una percorrenza di Km. 46.050,60 e determinato annualmente con Decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e calcolato ai sensi della legge regionale numero 14 giugno 1983, n. 68 ;
 - b) dai ricavi presunti da traffico derivanti al Concessionario dalla vendita dei titoli di viaggio e della valorizzazione commerciale pari ad €. + €. per IVA 10% (€comprensivo dell'IVA 10%).

Articolo 6. - Ricavi da tariffa

1. Il Concessionario è titolare esclusivo dei ricavi da traffico e della commercializzazione dei servizi di trasporto affidati, comprendente la vendita dei titoli di viaggio, l'attività di ispezione e tutte le attività necessarie al buon funzionamento dell'eventuale sistema di integrazione tariffaria.
2. Il Concessionario è obbligato ad applicare durante la vigenza del servizio le tariffe indicate nell'allegato 4 al presente contratto.
3. Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare i titoli di gratuità e le agevolazioni tariffarie disposte da normative statali e regionali vigenti e sopravvenute.
4. Il rischio del minor valore dei ricavi da riscossione dei titoli di viaggio rispetto a quanto indicato dall'articolo 5 comma 1 lettera c) è a carico dell'affidatario.

5. Nel caso in cui l'affidatario subentrante non rispetti le prescrizioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo sarà applicata una penale pari a Euro 4.000,00.

Articolo 7. - Commercializzazione dei titoli di viaggio

1. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è a cura dell'aggiudicatario, che la realizza tramite punti di vendita fisici o tramite App, rispettando le seguenti condizioni minime:

- a) i titoli di viaggio, elettronici o cartacei, devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione;
- b) i punti di vendita devono essere distribuiti uniformemente sul territorio servito avendo particolare riguardo alle aree con maggiore densità di popolazione;
- c) si dovrà garantire la presenza, uniformemente distribuita sul territorio, di punti di vendita in numero sufficiente anche nei giorni festivi e nei mesi estivi;
- d) si dovrà ammettere l'acquisto a bordo del solo titolo di viaggio corsa semplice tramite a fronte del pagamento di una maggiorazione al costo del biglietto di corsa semplice;
- e) i titoli di viaggio elettronici dovranno essere acquistabili da App dedicata e portale web

2. Il Concessionario deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

3. I documenti di trasporto dovranno contenere:

- a) il prezzo del trasporto;
- b) il nominativo della Impresa esercente;
- c) la validità del titolo di viaggio sull'intera rete;
- d) la data del rilascio dei documenti stessi.

4. Sui titoli di viaggio dovrà essere indicato anche il periodo di loro validità secondo le disposizioni tariffarie vigenti.

5. Le matrici di tutti i sopraindicati documenti di trasporto devono essere conservate dal Concessionario per la durata di anni tre.

6. Il Concessionario ha l'obbligo di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un portale internet dedicato e tramite App accessibile su dispositivi Android ed Apple.

7. Nel caso in cui il Concessionario non rispetti le prescrizioni previste dal presente articolo sarà applicata una penale pari Euro 2.000,00.

Articolo 8. - Pagamento delle quote a carico del bilancio pubblico

1. Le somme previste dall'art. 5 comma 1 lettera a) e b) del presente contratto saranno corrisposte in ratei trimestrali posticipati pari al 96% della produzione chilometrica mensile documentata attraverso reportistica e rendiconti mensili certificati.

2. Il Concessionario emette la documentazione fiscale posticipata al mese successivo la prestazione, con l'indicazione degli elementi amministrativi (determina di affidamento, n. impegno, CIG, codice IPA, chilometri percorsi per ciascuna delle linee, e degli altri elementi obbligatori per la fatturazione elettronica).

3. Il pagamento della rata avviene nella misura del 96% del corrispettivo trimestrale, nel termine di 30 giorni, che decorrono in ogni caso dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, debitamente corredata dai report di attività contenente, per ciascuna delle linee e dei giorni di servizio, la targa del mezzo impiegato, l'orario di servizio, i chilometri percorsi, le controdeduzione alle eventuali contestazioni di disservizio e/o irregolarità nell'esecuzione del servizio medesimo, ed ogni altra indicazione atto e documento prescritto dal presente contratto.

4. La mancata produzione della documentazione di cui al precedente comma e dei dati ivi indicati da parte del Concessionario, costituisce condizione di improcedibilità del pagamento dell'importo

fatturato con la conseguente automatica sospensione dello stesso che non darà luogo alla maturazione degli interessi, indipendentemente da comunicazioni di rilievo e/o contestazione da parte del Comune di Marsala.

5. Il Comune di Marsala non pagherà quelle prestazioni che, dalla reportistica dei servizi, da indagini, verifiche e controlli effettuati risultino non eseguiti. Nel caso di contestazioni, l'Ente provvederà alla liquidazione della fattura all'esito della definizione della contestazione, senza riconoscimento di interessi sul ritardo nei pagamenti.

6. L'importo del 4% trattenuto sarà liquidato e corrisposto nella misura risultante dalla contabilità finale di esercizio al 31/12 di ogni anno e previo rilascio del "certificato di verifica di conformità" da parte del Comune di Marsala ed in funzione : delle risultanze della certificazione del servizio da parte del Comune; delle eventuali penali applicate nel periodo di riferimento per insufficiente Qualità Erogata dei Servizi; della verifica di tutti gli obblighi contrattuali del Concessionario.

Articolo 9. - Avvio del servizio

1. La consegna del servizio avverrà a far data dal
.....

2. Il Concessionario ha l'obbligo di avviare entro 15 gg. dall'avverarsi dell'evento di cui al punto precedente il programma di esercizio provvisorio concordato con il R.U.P..

3. Il Concessionario ha l'obbligo di avviare entro 45 gg. il programma di esercizio previsto dall'allegato 1.

4. Nel caso in cui il Concessionario non attui entro il termine indicato al comma 3 il programma di esercizio (allegato 1) sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari a Euro 5.000,00.

5. Il mancato avvio del servizio entro il 60mo giorno per fatto imputabile all'impresa determinerà ai sensi dell'articolo 1456 c.c., la risoluzione del contratto.

Articolo 10. - Programma di esercizio

1. Il programma di esercizio previsto dall'allegato 1 è caratterizzato, per tutte le linee, da livelli di servizio di riferimento nel quale vengono esplicitati:

a) per ogni percorso i numeri di passaggi e la prima e l'ultima partenza programmata;

b) per ogni percorso il numero di corse previsto;

c) lunghezza di esercizio;

d) tipologia delle corse e periodicità dell'esercizio (periodo di servizio della linea);

2. Gli orari sono stati previsti in modo che la velocità massima garantisca la sicurezza del servizio e l'incolumità pubblica sia mantenuta nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La velocità commerciale non deve comunque superare quella consentita dalle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti.

3. Per ogni linea oggetto dell'affidamento e per ogni tipologia di validità d'esercizio, il numero di corse per ciascuna linea, riportato nel programma di esercizio, rappresenta la quantità standard di servizio da produrre.

4. I riferimenti cartografici a cui si deve attenere il Concessionario, sono quelli inseriti nel programma di esercizio.

5. Il Concessionario ha l'obbligo di prestare il servizio di trasporto a tutte le fermate previste, fatto salvi i divieti espressamente previsti nel presente contratto.

6. Il programma di esercizio garantisce, attraverso lo svolgimento del numero di passaggi richiesti, intervalli omogenei nelle fasce di servizio.

7. Sono ammesse minime variazioni degli orari di prima e ultima partenza purché motivate da scelte che permettano un'efficacia maggiore del programma di esercizio. A titolo d'esempio, per i servizi di trasporto pubblico in corrispondenza di stazioni ferroviarie, possono essere fatte diverse scelte di orario con la finalità di ottenere una corretta sincronizzazione tra le partenze e gli arrivi dei diversi sistemi di trasporto (integrazione orario bus-treno). Sono ammesse minime variazioni degli orari di

partenza e di arrivo per le linee passanti dalle zone scolastiche. Le variazioni previste dal presente comma devono essere concordate per iscritto con il Comune di MARSALA.

8. Ogni Programma di esercizio calibrato dal Concessionario dovrà essere inviato al Comune di M A R S A L A che invierà il benestare o le eventuali ulteriori modifiche da apportare.

9. Il Concessionario dovrà fornire al Comune su supporti informatici l'aggiornamento del programma di esercizio ogni qualvolta ci siano variazioni allo stesso, anche ai sensi del punto 1.ter dell'art. 14.

Articolo 11. - Variazioni al programma di esercizio - Tolleranze

1. Il Comune potrà modificare le prestazioni richieste entro il limite di +/- 3% della percorrenza chilometrica prevista dall'art. 3 senza che sia dovuto alcun corrispettivo aggiuntivo o inferiore, purché l'incremento o il decremento non determini impiego di maggiore minore personale o autobus.

Articolo 12. - Modifiche permanenti al programma di esercizio

1. Per le modifiche permanenti al programma di esercizio di cui all'art. 11 e, a seconda delle esigenze operative, il Comune di MARSALA predisporrà la documentazione necessaria alla comunicazione al Concessionario che potrà comprendere in toto o in parte: la planimetria del percorso, con gli eventuali aggiornamenti l'elenco delle fermate da servire; la scheda tecnica con le informazioni di dettaglio della modifica relativa al progetto; il programma di esercizio esistente e quello da progetto.

2. Per l'implementazione di una nuova modifica che riguardi qualcuno o tutti gli aspetti del servizio (linee, percorsi, fermate e orari) verrà trasmessa la documentazione necessaria via PEC all'indirizzo concordato con il Concessionario.

3. In base alle richieste inserite nella documentazione, il Concessionario entro 10 giorni lavorativi dovrà elaborare un nuovo programma d'esercizio per ogni linea interessata dalle modifiche. Il Concessionario è tenuto ad attivare le modifiche richieste dall'Ente concedente entro 40 (quaranta) giorni solari dalla richiesta stessa.

4. Al fine di una corretta analisi del servizio consuntivato e di una corretta informazione all'utenza, è fatto obbligo al Concessionario di aggiornare, contestualmente all'esecuzione del servizio così come modificato, le tabelle alle fermate e le proprie anagrafiche del servizio di TPL affidato.

Articolo 13. - Modifiche temporanee del servizio - Soppressioni

1. Le cause di interruzione/modifica temporanea del programma di esercizio devono essere comunicate con congruo anticipo dal Concessionario dandone informandone tempestivamente all'utenza. Fra le cause di variazione temporanea sono incluse quelle derivanti dal prescritto coordinamento con il calendario comunale degli eventi come obbligo dichiarato in fase di affidamento.

2. Nel caso in cui interruzione/modifica temporanea del programma di esercizio che comporti la soppressione di una linea, il Concessionario deve comunicare il servizio sostitutivo che intende adottare ed i termini per l'effettuazione.

3. Le interruzioni/modifica temporanea del programma di esercizio non possono essere superiori a sette giorni, fatte salve cause di forza maggiore.

4. La modifica temporanea del programma di esercizio deve essere concordata per iscritto dal Concessionario e dal Comune di MARSALA.

5. Nel caso in cui il Concessionario non rispetti le prescrizioni previste dal presente articolo sarà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari a Euro 5.000,00.

Articolo 14. - Obblighi del Concessionario

1. Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con quanto previsto all'articolo 5 del presente contratto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente Contratto e nei suoi allegati, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni contemplate.

1 bis. Il concessionario assume gli obblighi richiesti dal Comune e dichiarati nella fase di affidamento, come disciplinati dal presente contratto e precisamente:

- Messa a disposizione di Piattaforma web ed app dedicata agli utenti
- Campagna di informazione e comunicazione all'utenza
- Apposizione della segnaletica alle fermate (Orari delle linee) per paline e pensiline
- apposizione del logo del Comune sui veicoli con riserva, per almeno 60 giorni all'anno, di parte degli spazi pubblicitari presenti sui veicoli ad iniziative di interesse dell'Ente
- Istituzione di un deposito veicoli in area all'interno del territorio comunale
- Coordinamento con il calendario comunale eventi

1 ter. Relativamente alla messa a disposizione di dati per la compatibilità con la Piattaforma di monitoraggio e bigliettazione elettronica si dovrà garantire, durante l'esercizio, l'invio della posizione in tempo reale dei veicoli, con una risoluzione minima di spostamento di 30 metri e scostamento in angolo di 30°. Riguardo al sistema di bigliettazione elettronica, si dovranno fornire le API per l'integrazione con i sistemi di bigliettazione di terze parti e/o dei sistemi kiosk e previsti nel sistema di mobilità integrata del Comune .

2. Tra gli obblighi previsti nel presente affidamento a carico del Concessionario si possono individuare in via esemplificativa ma non esaustiva le seguenti prestazioni:

a) esercitare i servizi di TPL secondo il programma di esercizio di cui agli allegati al presente Contratto, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni ivi previsti.

b) provvedere alla composizione della flotta secondo le indicazioni ed i vincoli sulla tipologia e sulla caratteristiche tecniche dei veicoli di proprietà forniti in fase di affidamento riportati in allegato;

c) assicurare, per l'intera durata del contratto, la conformità della flotta ai parametri indicati nel presente contratto e nell'allegato;

d) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i veicoli e delle strutture logistiche.

e) provvedere alla gestione delle veicoli svolgendo le attività di lavaggio esterno e interno, mantenimento della carrozzeria nonché tutte le altre attività complementari dirette alla messa in servizio dei veicoli nello stato di maggior decoro;

f) adottare nell'espletamento del servizio procedimenti e misure necessarie a garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;

g) provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative alla programmazione d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico.

h) In tutti i casi di modifica, temporanea o limitata e di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, le comunicazioni all'utenza sono effettuate dal Concessionario sul proprio sito e dal Comune di MARSALA sul sito istituzionale dello stesso, ed eventuali organi di informazione locale.

i) garantire un sistema automatizzato di controllo da parte del Comune di MARSALA in remoto per la localizzazione e il monitoraggio in tempo reale di tutte le veicoli e per la gestione operativa del servizio, secondo le disposizioni contenute nel presente contratto;

j) rendicontare la produzione chilometrica complessiva prodotta secondo le disposizioni contenute nel presente contratto.

k) esercitare il servizio in aderenza e conformità a tutti gli obiettivi e gli standard quantitativi e qualitativi di cui al presente Contratto;

1. l) a dare la piena disponibilità al controllo ispettivo e alle attività di audit che il Comune di Marsala ovvero altro soggetto incaricato dovranno svolgere al fine di poter verificare il corretto adempimento agli obblighi contrattuali secondo quanto previsto nel presente Contratto;

m) a comunicare tempestivamente al Comune di Marsala, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

n) a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e sono a carico del Concessionario ai sensi delle previsioni del D.lgs. 81/08, i costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

o) nei confronti del personale dipendente, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

p)

3. Saranno a carico del Concessionario tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si dovesse rendere necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

4. Sono a carico del Concessionario i rischi derivanti:

a) da una contrazione della domanda di servizio (Minor valore dei ricavi da riscossione dei titoli di viaggio registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF);

b) da Surplus programmatico (Minor valore dei ricavi da riscossione dei titoli di viaggio registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF);

c) Disponibilità (Incapacità dell'affidatario, totale o parziale, di erogare i servizi programmati in conformità con quanto previsto dal presente contratto);

d) Variazione dei costi per effetto di fattori non controllabili dal Comune di MARSALA o dal Concessionario (e.g. carburante, energia, materie prime, materiali);

e) Variazioni del CCNL di settore, del contratto territoriale o integrativo (Aumento dei costi del personale);

f) Errata stima previsionale dei costi legata a inefficienze organizzative e/o gestionali (Aumento dei costi di produzione);

g) Eventi accidentali in corso di esercizio dei beni strumentali necessari per lo svolgimento del servizio (e.g. materiale rotabile, depositi, officine) - Aumento dei costi di esercizio derivante dall'attivazione di procedure di gestione dei rischi industriali (da incidenti rilevanti) e/o di risanamento ambientale (aria, acqua, suolo, gestione rifiuti).

5. Saranno invece oggetto di apposita rinegoziazione tra le parti le modifiche normative successive al momento della sottoscrizione del contratto, che possano determinare un aumento o un decremento dei costi del servizio idoneo a determinare uno squilibrio tra le prestazioni del contratto.

Articolo 15. - Veicoli adibiti al servizio

1. I veicoli, incluse le scorte, che compongono la Flotta per il servizio e per la produzione chilometrica complessiva annua pari a **46.050,60 km/anno**, sono elencati **nell'allegato 3**.

Articolo 16. - Sistema di infomobilità

1. Il Concessionario si obbliga a impiegare nell'esercizio del servizio, entro tre mesi dall'avvio del medesimo, sistemi di Infomobilità con App e sito web per migliorare la fruibilità da parte dell'utenza ed il monitoraggio da parte del Comune concedente. A tale scopo è sufficiente assolvere agli obblighi di cui al punto 1.ter dell'art.14.

2. Il mancato adempimento dell'obbligo previsto dal comma 1 entro tre mesi per fatto imputabile all'impresa determinerà ai sensi dell'articolo 1456 c.c., la risoluzione del contratto.

Articolo 17. - Gestione dei veicoli di servizio

1. La gestione dei veicoli è a cura e spese del Concessionario.
2. Prima dell'avvio del servizio oggetto del presente Contratto, il Concessionario dovrà dare comunicazione al Comune di Marsala della dislocazione dell'area di ricovero e deposito dei veicoli.
3. Il Concessionario è obbligato a comunicare in tempo reale, e comunque entro e non oltre 15 giorni, al Comune di Marsala ogni variazione di dislocazione dei veicoli che dovesse intervenire a seguito di proprie esigenze organizzative, oppure di avvenuta dismissione di veicoli non più idonei al servizio.
4. Dovrà essere inoltre inviata, semestralmente una tabella aggiornata contenente i dati dei veicoli in esercizio, di quelli guasti e riportati in rimessa, di quelli guasti sul campo e di quelli in attesa di riparazione.
5. Nel caso in cui il Concessionario non rispetti le prescrizioni previste dal presente articolo sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari a euro 1.500,00.

Articolo 18. - Registrazione corsa tramite protocollo AVM

1. Il Concessionario si obbliga a impiegare nell'esercizio del servizio, entro sei mesi dall'avvio del programma di esercizio di cui all'allegato 1, sistemi di AVM che prevedano la certificazione del servizio in aderenza al programma di esercizio pianificato e consentano di garantire, in tempo reale, la trasmissione della puntuale e completa descrizione digitale della situazione operativa di ciascuna veicolo in esercizio, fermo il rispetto della disciplina vigente per l'installazione di apparecchiature idonee a determinare il controllo delle prestazioni.

Articolo 19. - Servizi Standard

1. Sino all'avvio del sistema AVM, ogni singola corsa effettuata da ogni veicolo in servizio verrà considerata standard se:
 - a) è svolta secondo quanto previsto dalla programmazione in termini di orario di partenza e percorsi.
2. Dall'avvio del sistema AVM, ogni singola corsa effettuata da ogni veicolo in servizio verrà considerata Standard se:
 - a) è registrata l'uscita e lo stato operativo del veicolo;
 - b) è svolta secondo quanto previsto dalla programmazione in termini di orario di partenza e percorsi.
3. Il mancato svolgimento della corsa in condizioni Standard può essere giustificato dal Concessionario se questi può documentare le cause, aggregate in:
 - a) Cause esterne (esogene alla relazione contrattuale) - tra cui ad es. manifestazioni, chiusura al traffico, passaggio ostruito, lavori stradali, incidente coinvolti, incidente non coinvolti, malori autista o utente, condizioni metereologiche, variazione programmazione fuori standard, etc.;

- b) Cause interne (endogene alla relazione contrattuale) - tra cui ad es. guasto bus, sciopero, mancanza personale, mancanza veicoli, ecc.
4. Ogni giustificazione dovrà essere sempre accompagnata da documentazione atta a comprovare l'effettiva causa del disservizio e contraddistinta, in fase di rendicontazione del servizio.
5. In particolare, nel caso di cause esterne, la regolare erogazione del servizio potrà essere limitata o interrotta da:
- a) lavori e attività attuate dall'Amministrazione direttamente o, su specifica autorizzazione da altri soggetti quali a titolo esemplificativo ENEL, TIM, ReteGas,, ditte esecutrici dei lavori o privati etc.;
 - b) altre attività o eventi, sia posti formalmente a conoscenza dell'Amministrazione (manifestazioni autorizzate, raduni, etc.) che estemporanei, ma che siano comunque formalizzati dai documenti prodotti dai soggetti territoriali competenti;
 - c) disposizioni delle Autorità competenti per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica;
 - d) cause di forza maggiore quali a titolo esemplificativo e non esaustivo terremoti, frane, alluvioni, scioperi promossi a livello nazionale effettuati secondo la normativa vigente in questo ambito garantendo comunque l'erogazione della quantità di servizio minimo prevista, secondo quanto stabilito dalla legge 12/6/1990 n. 146 e dell'Accordo Nazionale del 7 febbraio 1991.
6. In presenza di qualunque causa che determini la variazione del servizio programmato e/o del regolare svolgimento dello stesso, il Concessionario dovrà attuare tutte le azioni necessarie a mantenere il regolare svolgimento del servizio in termini sia di percorso sia di orario delle partenze dai capolinea.
7. Il Concessionario dovrà trasmettere prontamente al Comune la descrizione di ogni variazione del servizio dalle condizioni standard programmate e le azioni intraprese per la gestione delle stesse, tramite PEC – inviata agli indirizzi che verranno immediatamente concordati con il Comune.

Articolo 20. - Regolarità del servizio

1. Dall'avvio del sistema AVM una corsa identificata e rendicontata dal sistema GTFS è definita regolare se la partenza rilevata dal sistema GTFS, così come riportata nella consuntivazione di dettaglio ed attestata dalla traccia raw, avviene entro un anticipo massimo di _ secondi ed un ritardo massimo di _ secondi rispetto all'orario programmato.

2. Non sono oggetto di verifica di regolarità le corse riconosciute come giustificate.

Articolo 21. - Rendicontazione del servizio

1. Il Concessionario dovrà entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, comunicare via PEC formalmente agli indirizzi concordati con il Comune di Marsala la rendicontazione della produzione chilometrica complessiva prodotta.

2. Inoltre, il Concessionario dovrà comunicare via PEC agli indirizzi concordati con il Comune di MARSALA la messa a disposizione dei dati utilizzati per la predisposizione e l'elaborazione della rendicontazione delle attività svolte durante il periodo di riferimento.

3. Tali informazioni dovranno essere messe a disposizione del Comune di Marsala su un'area accessibile via web le cui caratteristiche prevedano l'accesso riservato tramite user_id e password dedicati.

Articolo 22. - Certificazione del Servizio

1. Il Comune di Marsala verifica e certifica con cadenza mensile il servizio svolto dal Concessionario in rapporto al Programma di Esercizio corrente ed in funzione della verifica dei dati e della documentazione acquisita dal Concessionario.

2. A tale fine, il Comune ha facoltà di richiedere al Concessionario documentazione aggiuntiva e di svolgere attività di approfondimento.

3. La certificazione del servizio consiste nella quantificazione del corrispettivo dovuto per ciascun mese ed è il risultato della: certificazione della produzione effettuata e persa (espressa in veicoli *

chilometri – di seguito $V \cdot Km$); assegnazione di un coefficiente (f) alle corse come misura della loro qualità.

4. La certificazione costituisce documentazione funzionale alla istruttoria relativa al rilascio del "certificato di verifica di conformità" da parte del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Marsala su proposta del DEC.

Articolo 23. - Verifica della produzione

1. Il Comune di Maarsala certifica la produzione dichiarata dal Concessionario in relazione alle risultanze delle seguenti attività:

a) verifica della coerenza tra i dati di sintesi e quelli di dettaglio richiesti al Concessionario con cadenza mensile;

b) verifica della coerenza tra il numero delle corse e le lunghezze dei percorsi della programmazione di riferimento per la consuntivazione del Concessionario e le omologhe grandezze nella programmazione di riferimento;

2. Le attività di certificazione del servizio erogato si intendono limitate alla sola certificazione della produzione di $v \cdot km$ attraverso la verifica di tutti i dati forniti e richiesti.

3. Dall'avvio del sistema AVM la verifica del processo di produzione avverrà sulla base dei dati estratti dal sistema stesso.

Articolo 24. - Requisiti della logistica

1. Il Concessionario dovrà disporre di strutture logistiche idonee allo svolgimento del servizio e di dimensioni tali da poter ricoverare, gestire, movimentare tutto il parco autobus destinato allo svolgimento del servizio previsto per tutta la durata contrattuale secondo gli obblighi di cui al punto 1bis dell'art. 14.

Articolo 25. - Beni, impianti ed attrezzature

1. Il Concessionario si impegna a mantenere in perfetta efficienza, per l'intera durata di validità del presente Contratto, tutti i beni e le attrezzature dello stesso e quelle affidati dal Comune di MARSALA, garantendo tutti gli interventi di manutenzione nel rispetto delle vigenti norme tecniche e di sicurezza e di igiene.

2. Al termine del periodo di affidamento, in ogni altro caso di anticipazione di detto termine, di risoluzione o di decadenza previsto dal presente Contratto, il Concessionario è tenuto a restituire, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, i beni ad esso affidati.

3. Il Concessionario si obbliga alla realizzazione, entro 60 giorni dall'avvio del servizio, a sua cura e spese, della segnaletica verticale indicante le fermate e le indicazioni delle linee ed orari di percorrenza e del servizio di infomobilità con uso di app da parte dell'utenza.

4. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto le parti si impegnano in contraddittorio alla verbalizzazione di un inventario dei beni strumentali necessari per lo svolgimento del servizio, dando indicazione dei relativi titoli di proprietà, beni mobili e immobili.

5. Nel caso in cui il Concessionario non rispetti le prescrizioni previste dal comma 3 del presente articolo per ogni giorno di ritardo una penale pari a Euro 2.000,00.

Articolo 26. - Qualità e gradimento del servizio

1. La rilevazione della qualità percepita (indagini di customer satisfaction) è di esclusiva competenza del Comune di MARSALA, che effettua rilevazioni semestrali.

2. Per garantire il rispetto dei tempi tecnici di predisposizione dell'indagine della qualità percepita, il Concessionario dovrà fornire con tempestività al Comune di MARSALA tutte le informazioni che gli verranno richieste, necessarie all'aggiornamento dei questionari di indagine e dei database utilizzati per le fasi di campionamento (es. innovazioni di servizio, modifiche ai servizi, aggiornamento dei data base inerenti ai servizi, etc.).

3. Il Concessionario dovrà consentire l'accesso a bordo dei veicoli agli intervistatori incaricati, previa informazione del Comune del calendario di rilevazione e dei periodi di somministrazione delle interviste.

4. Nel caso in cui il Concessionario non rispetti le prescrizioni previste dal comma 2 e 3 presente articolo sarà applicata una penale pari a Euro 1.000,00.

Articolo 27. - Carta dei Servizi

1. Il Concessionario dovrà provvedere alla redazione della "Carta dei Servizi" redatta per il servizio oggetto di affidamento, inviandone copia al Comune di MARSALA, elaborata ai sensi dell'art.

25 del D.Lgs. 201/2022, sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dall'A.R.T. e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", e dallo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della Mobilità)" contenuto nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio.

2. Gli esiti dell'attività di monitoraggio saranno valutati in tre sessioni semestrali di verifica cui partecipano il Comune e il Concessionario. In tale sessione si darà anche conto di reclami, proposte ed osservazioni pervenute da parte dei cittadini.

3. Gli standard non possono essere inferiori ai seguenti fattori di qualità:

- a) Regolarità e puntualità del servizio;
- b) Pulizia;
- c) Comfortevolezza del viaggio;
- d) Informazione alla clientela;
- e) Raccolta Reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro
- f) Rispetto dell'ambiente.

4. Gli indicatori della qualità ed i loro pesi relativi potranno subire delle modifiche a fronte delle risultanze delle indagini sui livelli di soddisfazione della Clientela.

5. La diffusione al pubblico della Carta è a carico del Concessionario.

6. I costi connessi al monitoraggio della Carta della Qualità dei Servizi e al monitoraggio della qualità erogata, sono a carico del Concessionario.

7. Il Concessionario dovrà trasmettere la Carta dei Servizi al Comune di MARSALA entro 30 giorni dalla messa in esercizio del programma di cui all'allegato 1.

8. Nel caso in cui il Concessionario non rispetti le prescrizioni previste dal comma 8 per ciascun giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a Euro 1.000,00.

Articolo 28. - Piano di comunicazione - Rapporti con l'utenza

1. Le attività relative alla comunicazione e informazione all'utenza sul servizio di trasporto pubblico sono di esclusiva titolarità e responsabilità del Concessionario secondo gli obblighi di cui al punto 1bis dell'art. 14..

2. Per favorire la massima conoscenza da parte dell'utenza, il Concessionario dovrà realizzare sul proprio sito web, con collegamento ipertestuale alla pagina Web del Comune di Marsala, una sezione dedicata al servizio di trasporto pubblico oggetto del presente contratto, che preveda:

a) la pubblicazione della Carta della Qualità dei Servizi e della documentazione riguardante i risultati del suo monitoraggio annualmente (termine ultimo 30 aprile), garantendone la consultazione e l'acquisizione ai cittadini-utenti per tutta la vigenza dell'affidamento.

3. Nel caso in cui il Concessionario non rispetti le prescrizioni previste dal comma 2 del presente articolo sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari a Euro 100,00.

Articolo 29. - Sospensioni ed interruzioni del servizio

1. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dal Concessionario, salvo nei casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo e non esaustivo terremoti, frane, alluvioni, etc.
2. In tali casi il Concessionario si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni del servizio di TPL adottando tutte le misure più idonee, e informandone tempestivamente l'utenza.
3. L'interruzione del servizio da parte del Concessionario per cause diverse da quelle previste nel presente articolo, e per un periodo significativo, rileva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. come causa di risoluzione del rapporto. Nel caso specifico, per interruzione si intende il mancato esercizio del servizio di TPL per un lasso di tempo significativo.

Articolo 30. - Regolamentazione dello sciopero

1. L'Affidatario garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantità di servizio minimo prevista, secondo quanto stabilito dalla legge n. 146 del 12/6/1990, dagli Accordi Nazionali del 7 febbraio 1991 e del 28 febbraio 2018 e, infine, dalla Delibera del 16 marzo 2018 della Commissione Garanzia e successiva normativa di merito.
2. Il Concessionario garantisce altresì la relativa comunicazione al Comune e all'utenza da effettuarsi tempestivamente.
3. Nel caso in cui il Concessionario non rispetti le prescrizioni previste dai comma 1 e 2 presente articolo sarà applicata per ciascuna violazione una penale pari a Euro 400,00.

Articolo 31. - Garanzie

1. Il Concessionario ha prestato apposita cauzione per la somma garantita di €..... mediante polizza fideiussoria assicurativa n.....rilasciata in data.....da..... e depositata presso l'ufficio contratti che fa parte integrante del presente atto allegato sotto la lettera....., detta garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione anche parziale ai sensi del presente contratto.
2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il Comune di MARSALA può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
5. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
6. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.
7. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
8. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.

9. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Comune di MARSALA, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Articolo 32. - Assicurazioni a carico del Concessionario

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza della, qualunque ne sia la natura o la causa.

2. È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni dell'affidamento, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sul Concessionario, restando del tutto esonerato il Comune di MARSALA.

3. Il Concessionario prima dell'avvio del servizio deve stipulare le seguenti polizze:

- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per responsabilità civile verso prestatori di lavoro con scadenza non inferiore alla durata del contratto;

- Polizza assicurativa per copertura RCA;

4. Le coperture assicurative di tutti i veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto devono rispettare le seguenti condizioni minime:

a) per la RCA, da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale dovrà essere assicurato con massimale catastofale non inferiore a € 10.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà;

b) per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'erogazione del servizio oggetto del contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, con esclusione del rischio derivante dalla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, dovrà essere assicurata con massimale catastofale non inferiore € 5.000.000,00 per sinistro e con un limite non inferiore € 2.500.000,00 per danni a persone e/o cose-animali;

c) per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore del Concessionario dovrà essere assicurata con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a € 1.000.000,00.

5. Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere all'Ente gli attestati emessi dalle compagnie assicuratrici che dimostrino l'assolvimento degli obblighi sopra descritti.

6. Il mancato rispetto di quanto disciplinato ai commi 3, 4 e 5 rileva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. come causa di risoluzione del rapporto.

7. Il Comune si riserva di richiedere al Concessionario, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi.

8. Il risarcimento di eventuali maggiori danni, reclamati da terzi ed eccedenti i massimali delle polizze di cui al presente articolo, è comunque posto a carico del Concessionario, restando l'Ente concedente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 33. - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione del contratto compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

2. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

3. Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'affidamento;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

4. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente Contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dell'esecuzione del contratto (redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 24 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Articolo 34. - Obblighi nei confronti del personale dipendente - Clausola sociale

1. Il Concessionario è obbligato, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 201 del 31/12/2022 e dell'art. 48, comma 7, lett. e) del D.L. n. 50/2017 come modificato dall'art. 9 quater, comma 1) del D.L. n. 91/2017 ad acquisire senza soluzione di continuità tutto il personale dipendente dal Concessionario uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal Concessionario uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del Concessionario uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all'INPS dal Concessionario uscente.

2. Il Concessionario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

3. L'inadempimento degli obblighi previsti (compresa la clausola sociale) nel presente articolo in corso di esecuzione del contratto rileva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. come causa di risoluzione del rapporto.

Articolo 35. - Personale addetto al servizio

1. Il Concessionario dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel presente contratto, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di dotarsi di un Direttore o di un Responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, così come previsto dal DM n. 448 del 20/12/91, il quale dovrà, altresì, essere l'interlocutore unico del Concessionario nei confronti del Comune per tutte le questioni relative al governo e allo svolgimento del servizio affidato.

3. Il Concessionario dovrà dotare tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti, di divisa sociale, che dovrà essere mantenuta in perfetto stato e di apposito cartellino di riconoscimento.

Articolo 36. - Cessione del contratto - Subaffidamento

1. Sono vietati la cessione totale e/o parziale del contratto e il sub affidamento se non autorizzato secondo le previsioni di legge vigenti.

2. Salva l'applicazione della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., in caso di sub affidamento non autorizzato, non verrà versato alcun corrispettivo contrattuale per le prestazioni rese in sub affidamento.

Articolo 37. - Recesso dall'affidamento

1. Il Comune di MARSALA può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo del valore complessivo dei servizi non eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Concessionario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune di Marsala prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.

3. Il Comune di Marsala potrà recedere dal Contratto nei casi previsti dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 anche in pendenza dei procedimenti di recesso di cui sopra il Concessionario dovrà continuare a dare esecuzione al contratto senza alcuna sospensione o interruzione del trasporto pubblico di linea sino alla individuazione del nuovo Concessionario.

Articolo 38. - Scadenza dell'affidamento - Obblighi delle parti

1. Il Concessionario, in conformità alle disposizioni per tempo vigenti, in vista della scadenza del Contratto, è obbligato a prestare la massima collaborazione al fine di facilitare un eventuale subentro, a non ostacolarne le operazioni.

2. All'avvicinarsi della scadenza contrattuale, ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali per la scelta del nuovo Concessionario o per altre motivate valutazioni di interesse dell'Ente, il Concessionario dovrà trasmettere, a seguito di richiesta dell'Ente:

a) elenco del parco mezzi di sua proprietà che saranno messi a disposizione del nuovo affidatario dal Concessionario uscente alle condizioni previste dalla normativa e dalle misure di regolazione in vigore per il settore e per il quale, conseguentemente, l'ente provvederà a disciplinare nella documentazione del nuovo affidamento un obbligo di acquisizione a carico dell'affidatario alle predette condizioni;

b) elenco delle altre dotazioni di rete e impianti, con indicazione del valore di cessione di ciascun bene;

c) elenco non nominativo del personale dipendente preposto all'esercizio da trasferire al nuovo affidatario, suddiviso per tipo di contratto, qualifica-mansione e costo complessivo;

d) dati relativi alle convenzioni in essere con altre imprese per i servizi di trasporto di cui al presente contratto, con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo affidatario nel rispetto delle previsioni in materia di tutela dei dati commerciali e del *know how* aziendale;

e) elenco dei beni di proprietà per i quali non sussista l'obbligo di trasferimento e che intenda mettere a disposizione del nuovo affidatario;

f) i dati che dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni, fatta salva ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere all'Ente anche a titolo di risarcimento danni, sarà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari ad € 100,00;

4. Il Comune si impegna, nel caso di subentro di nuova impresa nella gestione del servizio al termine dell'affidamento oggetto del presente contratto, fatta salva la condizione di compatibilità con le disposizioni legislative vigenti al momento della scadenza, che la procedura selettiva preveda quanto segue:

a) la clausola sociale di assorbimento del personale del personale non dirigente assunto con contratto di lavoro subordinato, dipendente del Concessionario ed impegnato nel servizio (garantendo il proseguimento senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro), con l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico e normativo originario, comprensivo di

quanto disciplinato dagli accordi/contratti nazionali integrativi aziendali e dagli accordi individuali applicati dal Concessionario;

b) che il Concessionario uscente versi all'INPS il TFR del personale detenuto in azienda per il medesimo servizio ai sensi dell'art. 48 d.l. 50/2017;

6. l'obbligo di acquisizione dei beni essenziali e/o indispensabili messi a disposizione del Concessionario uscente alle condizioni previste dalla normativa regolatorie vigenti.

7. Le parti convengono di considerare essenziali i mezzi acquistati in proprietà dal Concessionario per l'avvio dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto entro sei mesi dall'avvio del servizio e pertanto il Comune di MARSALA si impegna sin d'ora ad inserire i predetti mezzi nell'elenco dei beni essenziali che l'eventuale affidatario subentrante sarà obbligato ad acquistare alle condizioni previste dalla normativa e dalle misure di regolazione in vigore per il settore.

Articolo 39. - Cessioni di credito

1. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

2. Ai fini dell'opponibilità al Comune di MARSALA, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune.

3. Il Comune dichiara di preventivamente accettare preventivamente la cessione dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il Comune cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 40. - Utilizzo del logo del Comune di MARSALA

1. Il Concessionario ha l'obbligo di apposizione dello stemma del Comune di MARSALA con la scritta "Servizio di Trasporto Urbano" su ogni veicolo utilizzato per i servizi di mobilità oggetto di questo contratto secondo gli obblighi di cui al punto 1bis dell'art. 14.

2. Il progetto grafico sarà concordato tra Affidatario ed Ente entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto ed attuato entro i 15 giorni successivi.

Articolo 41. - Risoluzione del Contratto

1. In caso di singolo grave inadempimento o di violazioni reiterate dell'affidatario agli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici (15) giorni e non superiore a trenta (30) giorni, che verrà assegnato dal direttore di esecuzione del contratto per porre fine all'inadempimento, l'Ente ha la facoltà di considerare risolto il contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 1456 c.c., il Comune di MARSALA può risolvere "di diritto" il presente contratto nei seguenti casi:

a) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;

b) in caso di mancata, grave e/o reiterata comunicazione da parte del Concessionario di modifiche societarie che comportino elusione della normativa antimafia e/o verifiche sulla sussistenza dei requisiti di esecuzione;

c) nel caso in cui venga raggiunto un importo complessivo di penali applicate pari all'10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;

d) per frode;

e) in caso di abbandono o di sospensione ingiustificata dei servizi affidati, qualora gli stessi non vengano ripristinati nel termine fissato dal Comune di MARSALA;

f) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio che ne compromettono significativamente la regolarità o siano di pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, qualora nel termine fissato dal Comune di MARSALA, l'Esecutore non cessi dal comportamento irregolare;

- g) qualora l'interruzione del servizio si protragga per un lasso di tempo significativo e per cause non imputabili a cause esogene o a sciopero;
3. Nei casi di risoluzione del contratto, anche per cause diverse da quelle sopra indicate, si procederà all'incameramento della cauzione definitiva.
 4. Anche in pendenza dei procedimenti di risoluzione di cui sopra il Concessionario dovrà continuare a dare esecuzione al contratto senza alcuna sospensione o interruzione del trasporto pubblico di linea sino alla individuazione del nuovo Concessionario.

Articolo 42. - Termini di esecuzione e penali

1. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattualmente assunti, oltre alla decurtazione dell'importo corrispondente al mancato servizio prestato, saranno applicate le penali previste nel presente contratto.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati per iscritto al Concessionario che dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dal Concessionario, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine prima previsto, saranno applicate al Concessionario le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo delle stesse dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali del presente contratto non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto non preclude il diritto del Comune di MARSALA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 43. - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto, con il presente atto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm.ii.. A tal fine il concessionario ha comunicato all'Ente appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati mediante autocertificazione prodotta, nonché i soggetti delegati ad operare su essi. La dichiarazione fa parte integrante del presente atto allegato alla lettera.....
4. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
5. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l'esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

6. L'esecutore e il subcontraente che ha notizia, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di TRAPANI e al Comune di MARSALA comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Articolo 44. - Separazione contabile

1. Il Concessionario ha l'obbligo di tenere la contabilità separata dei servizi oggetto del presente contratto secondo le vigenti norme contabili e fiscali.

Articolo 45. - Controversie – Foro competente

1. In presenza di controversie e fino alla composizione amichevole delle medesime ai sensi del presente articolo il servizio continua ad essere esercitato nei termini previsti dal Programma di Esercizio.

2. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

3. Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione e all'esecuzione e alla risoluzione del presente contratto, qualora non risolte in via bonaria ai sensi del comma precedente il foro competente è quello del Tribunale di Marsala.

Articolo 46. - Riservatezza e protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati come recepito dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003).

Articolo 47. - Spese contrattuali

1. Il Concessionario assume a proprio carico le spese per diritti di segreteria, bollo e registrazione del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.

Articolo 48. - Clausole finali

1. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Marsala Per il periodo 2023-2025 è consultabile all'interno della sezione Amministrazione Trasparente del Comune di MARSALA e che sussiste la possibilità di segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso le seguenti caselle di posta elettronica: e-mail: PEC:; in aggiunta è possibile utilizzare anche l'indirizzo e-mail whistleblowing@anticorruzione.it, messo a disposizione da ANAC.

2. Il Concessionario attesta di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al DPR 62/2013, recepito ed integrato dal Comune di MARSALA così come reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione trasparente-Personale all'indirizzo

..... e si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

3. Il Concessionario attesta ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di MARSALA per il triennio successivo alla conclusione del rapporto. Prende atto che nell'ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dallo stesso Ente, l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l'immediata risoluzione del contratto.

4. Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del Codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

5. L'Ente concedente e il Concessionario dichiarano, ai fini fiscali, che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui chiedono la registrazione in misura fissa.

F.to Il Responsabile del Progetto
Geom. Francesco Buffa

Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Contratto/Capitolato i seguenti allegati:

- 1) ALLEGATO 1 - PROGRAMMA DI ESERCIZIO
- 2) ALLEGATO 2 - FERMATE
- 3) ALLEGATO 3 - FLOTTA
- 4) ALLEGATO 4 - TARIFFE